



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, 5 aprile 2016

La nuova L. R. 24/2015: presentazione della norma

Giovanni Perin

*Tecnico della Prevenzione c/o S.C.P.S.A.L.
A.A.S. n° 2 Bassa Friulana - Isontina*

IL LAVORO IN



SI CUREZZA

LEGATO NON CADO

**La nuova
LR n. 24/2015 per
la prevenzione delle cadute
dall'alto dalle coperture**

Gruppo Tecnico Regionale per l'Edilizia

- ✚ Formato da rappresentanti delle S.P.S.A.L. del F.V.G. e da un incaricato della D.I.L.
- ✚ Opera su mandato del Coordinamento dei Resp.li delle Strutture di P.S.A.L.



- Il rischio di caduta dall'alto è il fattore che presenta la **maggior incidenza** quanto a frequenza di casi d'inabilità permanente e infortuni mortali
- In Regione Friuli Venezia Giulia circa il **20%** dei casi di infortunio è causato da "Scivolamento o inciampo con caduta dall'alto".
- Prima causa di morte sul lavoro se si escludono gli incidenti stradali.

Elaborazione Flussi informativi INAIL 2014 Regione Friuli Venezia Giulia - Dal 2008 Al 2012

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Infortunati Totali Denunciati	27.853	24.166	23.462	21.558	19.515
<i>Di cui Mortali</i>	26	18	18	20	18
<i>Di cui con Invalidità permanente</i>	969	807	828	732	620
Infortunati per cadute dall'alto					
Tipo Definizione / Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Con Invalidità Permanente	71	57	52	61	36

Terribile incidente sul lavoro, precipita dal tetto e muore

LUNEDÌ 07/12/2015

È successo in zona Pramaggiore verso le 10 di lunedì, inutili i disperati tentativi di soccorso. Sul posto ambulanza e operatori dello Spisal

Si tratta di Antonio Segat, artigiano di 60 anni residente ad Azzano Decimo (Pordenone), che si trovava sul tetto della palazzina per eseguire dei lavori di manutenzione in corrispondenza del camino d'una stufa a pellet. Poco dopo sono accorsi anche i suoi familiari, sconvolti per quanto accaduto. La procura della Repubblica di Pordenone ha autorizzato la rimozione della salma.




ART 2 “Definizioni”

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire** i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;



D. Lgs. N°626 dd. 19.09.1994 (entrato in vigore 27.11.1994)

Obblighi dei progettisti: art. 4
(ora art. 22 del D.lgs. 81/2008)



I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i **principi generali di prevenzione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche



Tale principio viene richiamato nell' art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 che prescrive la predisposizione di un ***Fascicolo dell'opera*** che:

“riporti l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati”.



Documento U.E. 26 maggio 1993

Allegato II




per il compartimento	indispensabile	cadenza	ditta incaricata	rischi potenziali	attrezzature di sicurezza in esercizio	dispositivi ausiliari in locazione	osservazioni
b - tetti piani							
c - tetti a forte inclinazione							
a - camini - pulizia dei camini - lavori da lattoniere - lavori in muratura							
d - tetti piani - impermeabilizzazione - lavori da lattoniere - pulizia - impianti elettrici - impianti parafulmine - imbiancatura							
e - tetti a forte pendenza - ricoprimento tetto - lavori da lattoniere - impianti elettrici - impianti parafulmine							



<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>

<i>Informazioni per imprese esecutrici progettata e del luogo di lavoro</i>	<i>caratteristiche tecniche dell'opera</i>

Incorporate nell'opera o a servizio della stessa

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		



UNA REGIONE SICURA



MODALITA' PER L'ACCESSO IN COPERTURA : SOLUZIONI ADOTTATE



IL LAVORO IN



SICUREZZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" pubblicato nella *G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 – S. O. n. 239 (Rettifica G.u. n. 47 25 febbraio 2002)*

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;



Manutenzione ordinaria

- Pulizia camini - canne fumarie
- Sistemazione manto di copertura
- Manutenzione impianti fotovoltaici
- Evacuatori fumo / aspiratori eolici
- Impianti tecnologici - Antenne
- Pulizia canali
- Impermeabilizzazioni
- Ispezioni tecniche
- Scarico della neve
- Pulizia del guano dei volatili
- Manutenzioni industriali



Manutenzione straordinaria

- Installazione di camini o canne fumarie
- Installazione di antenne
- Rifacimento del manto di copertura
- Installazione impianti fotovoltaici
- Installazione di evacuatori fumo
- Installazione di nuovi impianti tecnologici
- Installazione di luminarie, insegne
- Interventi strutturali
- Smaltimento eternit



Ne consegue che oggi



GRADO

Scivola dal tetto mentre aggiusta l'antenna: muore a 60 anni

La vittima è Raffaele Iannarelli di Cervignano. Era componente della commissione ambiente in Comune di Elisa Michellut

05 dicembre 2015



Raffaele Iannarelli, 60 anni, è morto scivolando dal tetto di villa Alcione. Stava riparando l'antenna condominiale a Grado Pineta.

Il sessantenne è precipitato da un'altezza di 10 mt morendo sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 corsi sul posto insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

MOTIVI

- NOMINA C.S.P. A PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA GIA' ELABORATO
- ACCONDISCENDENZA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE PER PRESUNTO RISPARMIO
- ASSENZA DI NORMA COGENTE
- RAGIONI ESTETICHE
- CARENZA SOLUZIONI (OFFERTA MERCATO)
- INSOFFERENZA ITALIANA AGLI OBBLIGHI
- POCA LUNGIMIRANZA / VISIONE MIOPE
- ALTRO ????




La **L.R. 24/2015** vuole essere uno strumento di prevenzione atta a porre rimedio ad una fin qui incongrua applicazione degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 81/08, che perdura oramai da **19** anni e che, sfruttando un vulnus normativo, ha vanificato l'attuazione di quello spirito che il legislatore gli ha attribuito non trovando tuttora concreto riscontro.



REGIONI CHE AL RIGUARDO HANNO LEGIFERATO:



IL LAVORO IN  SICUREZZA



e in Friuli Venezia Giulia ?

Nel **2011** il gruppo regionale edilizia delle A.S.S. formula una ipotesi di legge regionale .

Tale proposta comincia un 1° iter legislativo a marzo 2013

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

- **11 articoli**
- **Allegato A (riferito all'art. 4 – Criteri Generali) con 4 articoli**



Sommario L. R. 24/2015

- Art. 1 FINALITÀ**
- Art. 2 DEFINIZIONI**
- Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Art. 4 CRITERI GENERALI**
- Art. 5 ADEMPIMENTI**
- Art. 6 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA**
- Art. 7 SANZIONI**
- Art. 8 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE**
- Art. 9 MODIFICHE ART. 51 L.R. 19/2009**
- Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
- Art. 11 ENTRATA IN VIGORE**

Allegato A

IL LAVORO IN



SICUREZZA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), **definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.**



Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;





Art. 2 (Definizioni)

e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;

h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;



Art. 2 (Definizioni)

j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;

l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 81/2008;



Art. 2 (Definizioni)

n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008;

o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.



Art. 3 *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli **interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale.**
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.



Art. 17

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.

...

Art. 18

(Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)

1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.

...



L.R. 19/2009 – Codice Regionale dell’Edilizia

Art. 19

(Interventi subordinati a permesso di costruire)

1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell’articolo 4 sono subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente articolo:

a) gli interventi di **nuova costruzione** non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera;

b) gli interventi di **ampliamento** e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;

c) gli interventi di **ristrutturazione** edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, ... *(omissis)* ... , comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ... *(omissis)* ...





L.R. 19/2009 – Codice Regionale dell’Edilizia

Art. 16 - *Attività edilizia libera*

1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

...

a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;

...

m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;

m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno **delle zone destinate ad attività produttive o commerciali** previste dagli strumenti urbanistici comunali.




Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) *la valutazione di tutti i rischi* per la salute e sicurezza;
 - b) *la programmazione della prevenzione*, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo* in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
.....
 - e) *la riduzione dei rischi alla fonte*;
.....
 - i) *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale*;
.....
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
.....
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
.....
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
.....
 - z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti*, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, *sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure ...*

2. *Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.*

.....

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, *individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.*

.....



Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4.....OMISSIS



Art. 4 (*Criteri generali*)

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 **deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A**.

2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.



1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

- a) *all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della SCIA o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6 comma 1, lettere a) e b);*
- b) *a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);*
- c) *al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori, allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.*



Art. 5 - Adempimenti

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g) e invia alla competente amministrazione comunale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre **aggiornato** in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, **è consegnato al nuovo proprietario** o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.



Art. 5 - Adempimenti

4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

NOTA BENE: *sul proprietario dell'immobile o sull'eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione, nel caso commissioni lavori sulla copertura, ricadono comunque gli obblighi di cui agli art. 90 e 93 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in qualità di committente.*



(Elaborato tecnico della copertura)

1. ***L'elaborato tecnico della copertura***, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, ***è costituito dai seguenti elementi:***
 - a) ***relazione tecnica*** di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
 - b) ***planimetria***, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
 - c) ***documentazione attestante l'idoneità della struttura*** alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;



Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura

- d) **certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio**, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
- e) **dichiarazione dell'installatore** riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
- f) **manuale d'uso e manutenzione** degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- g) **programma di manutenzione** degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.



Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura

2. *L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere a) e b), è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera* previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, *i contenuti dell'elaborato tecnico.*

3. *L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera* previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, *i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.*



EDILIZIA AUTORIZZATA

1

2

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI



2
BIS

EDILIZIA LIBERA


1

Fase progettuale




Il committente, all'atto dell'inoltro della istanza del titolo autorizzativo o S.C.I.A. o D.I.A. trasmette in Comune :

- relazione tecnica (caratteristiche copertura, modalità di accesso e transito, tipologia D.P.I. anticaduta da utilizzarsi);
- planimetria in scala adeguata.



ORO IN



2

Fase certificativa



Al termine dei lavori, presentazione in Comune :

- **documento attestante idoneità struttura derivante dalle sollecitazioni dei D.P.I.**
- **certificazione CE dispositivo/punto ancoraggio, linea vita ..**
- **dichiarazione corretta installazione**

**In alternativa : DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**



ATTESTANTE ADEMPIMENTO

LAVORI DI SICUREZZA

2 BIS

EDILIZIA LIBERA (art. 5 co. 2)

Il committente o altro soggetto legittimato acquisisce

- ✓ Planimetria in scala
- ✓ Certificazione CE dispositivo/punto ancoraggio, linea vita ecc.
- ✓ Dichiarazione corretta installazione
- ✓ Manuale d'uso e manutenzione D.P.I.
- ✓ Programma di manutenzione

**e trasmette in Comune DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE
L'AVVENUTO ADEMPIMENTO**

IL LAVORO IN



SICUREZZA

1

SANZIONI (art.7 co. 1)

La mancata presentazione della documentazione costituisce condizione ostacolata al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori



IL LAVORO IN



SICUREZZA



2

SANZIONI (art.7 co. 2)

La mancata consegna degli elaborati costituisce causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità





2 BIS

SANZIONI (art.7 co. 3)

**Mancata trasmissione dichiarazione
atto notorio, determina una
sanzione pecuniaria di 258 €**



Art. 8 (Attività di formazione e informazione)

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<pari a 258 euro.>> sono inserite le seguenti: <<La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. (849 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).>> e le parole <<Tale sanzione>> sono sostituite delle seguenti: <<La sanzione>>.



Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Art. 1 - Criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale **sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza**. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;**
- b) il punto di accesso alla copertura;**
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.**

2. **La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione** dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.

3. **L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.**



All. A: art. 2 - Percorsi di accesso alla copertura

1. *Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura* di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, *devono essere specificate le motivazioni* in base alle quali tali misure risultano non realizzabili *e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione*, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.

2. I *percorsi di accesso di tipo non permanente* possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) opere provvisionali.





3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) sia previsto un *dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio*, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una *larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti*;

c) i *percorsi orizzontali* e obliqui abbiano i *lati prospicienti il vuoto protetti* contro il rischio di caduta dall'alto;

d) i *percorsi verticali* siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili;



All. A: art. 3 - Punti di accesso alla copertura

1. *La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno*, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.

2. *In caso di accesso interno* lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

a)ove sia costituito da una *apertura verticale*, la stessa deve avere una *larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri*;

b)ove sia costituito da un'*apertura orizzontale o inclinata*, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; *se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati*;

c)i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;

d)possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

All. A: art. 4 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, *a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.*

2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve *garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione* quali, a titolo di esempio:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

3. *Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.*



La L.R. **NON** prevede l'obbligo d'installazione di linee vita.

Allegato A

Art. 1 Criteri generali di progettazione

Comma 1 Nei casi di applicazione della presente L.R. sono progettate e realizzate **misure** preventive e protettive ... per eseguire i successivi lavori in condizioni di sicurezza.

Comma 2 La scelta della soluzioni tecniche è effettuata in ragione della **frequenza accessi** e **lavori da eseguirsi**.



Art. 4 Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura

Comma 3

Nella scelta dei dispositivi di protezione sopracitati (passerelle, parapetti, linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, reti di sicurezza, impalcati, ganci di sicurezza da tetto) deve essere considerata la **frequenza e modalità esecuzione** degli interventi privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.



La L.R. **NON** prevede l'obbligo di percorsi permanenti di accesso

- Allegato A

- **Art. 2 Percorsi di accesso alla coperture**

Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui **non** sia possibile adottare misure di tipo permanente devono essere **specificate** le motivazioni per cui tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione (scale opportunamente vincolate, p.l.e. certificate per sbarco, opere provvisionali), tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.



Ne consegue :



Una **valutazione del rischio**, basata su elementi oggettivi quali:

- frequenza di accesso e lunghezza transiti
- tipologia lavori da eseguirsi e attrezzatura necessaria
- caratteristiche copertura (forma, pendenza, materiale, portanza, nuova/esistente ecc.)
- addetti interessati (n°, lavoratori, committenti ...)
- condizioni atmosferiche
- altro....(ad es. rischi per terzi, presenza alberi)

redatta da un professionista, che adotta gli accorgimenti ritenuti necessari



Al datore di lavoro spetta comunque l'obbligo di

Art. 111, co. 1, del D.Lgs 81/2008:

*Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie le attrezzature** di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:*

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.



.....

Co.3 Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota

Co 4 Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Co. 5 Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, **individua** le misure atte a **minimizzare** i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, **prevedendo**, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

.....

Da prendersi in considerazione in interventi di tipo :

- Restauro o risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia

IL LAVORO IN




SICUREZZA

UNA REGIONE **SICURA**



ORIENTAMENTI DELLA MAGISTRATURA

**Cassazione Penale, Sez. 4,
07 marzo 2013, n. 10608 -
Ponteggi non sicuri e
responsabilità di un
committente**



IL LAVORO IN



SICUREZZA

Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 34701 del 10 agosto 2015 – Responsabilità del committente per la morte di un lavoratore autonomo

📅 21/09/2015

Lavoratore Autonomo, Sentenza Cassazione



In questa sentenza la Suprema Corte ha sottolineato che "il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, ove l'evento debba ricollegarsi, in tutto o in parte alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori in situazioni nelle quali emerga situazione di pericolo, dovuto allo stato dei luoghi e/o all'impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito."

IL LAVORO IN



SICUREZZA

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 agosto 2015, n. 35339 –

Cedimento di un pilastro e infortunio mortale. Più titolari di posizioni di garanzia Ed anzi, si è anche detto, **il committente, è titolare di un'autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Cass. pen. Sez. IV, n. 10608 del 4.12.2012).**



La norma, per come articolata, ripone grande fiducia nella :

- competenza
- serietà
- e diligenza del professionista.

Questi deve consigliare il committente su questioni specifiche e rilevanti con possibili risvolti di natura penale.



UNA REGIONE SICURA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Evitare le cadute dall'alto?
oggi si può!



Grazie dell'attenzione

giovanni.perin@aas2.sanita.fvg.it 0432.921876

IL LAVORO IN



SICUREZZA